CHIARIMENTI DEL 16/02/2021

QUESITO N. 1

Con riguardo al DISCIPLINARE DI NEGOZIAZIONE RDO N. 2726898 si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) **Art. 23** - Si richiede la negoziazione della disposizione con l'inserimento dei seguenti paragrafi: "*La responsabilità complessiva del Fornitore per danni comunque derivanti o connessi all'ordine non potrà superare un importo pari al valore dell'ordine, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave ex art. 1229 c.c.*" – "*Salvo diverse previsioni contenute nel Contratto: (a) in nessun caso il Fornitore sarà responsabile per la protezione con riguardo a, o la mitigazione delle conseguenze associate a, un incidente di sicurezza informatica o altri eventi simili alla stessa correlati e/o con riguardo ad attacchi che potrebbero danneggiare i siti o i sistemi del Cliente; (b) il Cliente sarà in via esclusiva responsabile di assicurarsi che i propri siti e sistemi siano adeguatamente protetti avverso incidenti informatici con riguardo -ma non limitatamente a - all'aggiornamento di tutti i software, alla compatibilità gli uni con gli altri dei prodotti inerenti alla cyber security, alla corretta e appropriata installazione di tutte le patches; (c) le disposizioni applicabili riguardanti la garanzia dovranno essere quelle contenute nel Contratto e nei suoi allegati, tuttavia, a scanso di equivoci, nessuna garanzia è fornita relativamente all'adeguatezza, alla compatibilità o quant'altro dei prodotti inerenti alla sicurezza informatica contenuti nella fornitura di cui al Contratto; ogni servizio correttivo, di reinstallazione o di aggiornamento fornito dal Fornitore, risultante da o in conseguenza di un incidente informatico e/o di un attacco informatico sarà eseguito addebitato come costo aggiuntivo, tasse escluse*".

2) **Art. 22** - Si richiede la negoziazione della disposizione con l'inserimento del seguente paragrafo: "*Ogni obbligo di riservatezza di cui alla presente clausola resterà in vigore per un periodo di 7 (sette) anni a seguito della sottoscrizione del contratto*".

RISPOSTA N. 1

1) In caso di danni per responsabilità contrattuale dell'appaltatore si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici. Le ipotesi di inadempimento contrattuale e le penalità per ritardo e/o inesatto adempimento sono disciplinate dall'art. 20 del Disciplinare di Negoziazione.

2) Sugli obblighi di riservatezza si conferma quanto disposto nell'art. 22 del Disciplinare di Negoziazione.

QUESITO N. 2

Chiediamo cortesemente chiarimenti con riferimento a:

1) **Art. 9 – Sostituzioni parti di ricambio.** Si presume che per parti di ricambio si intendano esclusivamente tutti quei materiali soggetti a consumo, quali ad esempio batterie, display ecc., escludendo quindi apparati complessi (non consumabili) quali compressori, schede logiche ecc. E' corretta la nostra assunzione?

2) Richiesta sopralluogo tecnico. Con la presente richiediamo di effettuare formale sopralluogo tecnico sull'impianto oggetto della presente gara di appalto.

RISPOSTA N. 2

1) Si, le parti di ricambio si intendono riferite ai "consumabili".

2) Il sopralluogo deve essere richiesto e pianificato con il Sig. Marco Fenudi tel. 347.9778344 email: marco.fenudi@atssardegna.it